



COMUNE DI MORUZZO

Provincia di Udine

Via Centa, 11 – 33030 Moruzzo – C.F. e P.I. 00482400306

Tel 0432-672603 – Fax 04327672724 - mailto: tributi@com-moruzzo.regione.fvg.it

www.comune.moruzzo.ud.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/05/2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Moruzzo nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE.

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lvo 504/1997 sono così definiti:

Fabbricato:

l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Area fabbricabile:

l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della L. n. 9 del 09.01.1963 con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve formare un reddito pari al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF determinato per l'anno precedente.

Terreno agricolo:

il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

ART. 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina per microzone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
- 1 bis. Ai fini della presente imposta l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale, o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune,

indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

2. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1089/1939 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita da valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle prevista per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA

Le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Il testo previgente era il seguente: «1 bis. Ai fini della presente imposta l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale, o sue varianti, a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 5 – ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà o altro diritto reale del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo delle case popolari;
 - d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
 - e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, anche se non residente nel Comune di Moruzzo, ai parenti fino al terzo grado, a condizione che gli stessi vi abbiano stabilito la residenza. La detrazione di imposta per abitazione principale, spetterà ai contitolari in rapporto alla percentuale di possesso. In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione di imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione di imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito.
 - f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - aliquota ridotta, non inferiore al quattro per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), d), e) ed f), se deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 437 del 8.8.96, convertito con L. n. 556 del 24.10.96;
 - detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), e) ed f); l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare;

3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale, e si applicano dalla data indicata nella comunicazione ICI presentata nei termini del successivo articolo 8. In caso di comunicazione tardiva, si applicano solo a decorrere dalla data della comunicazione.
4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, vanti analogo diritto, anche se in quota parte, sulla pertinenza e che questa sia utilizzata dal medesimo soggetto passivo.

Nel testo previgente la lettera e) era la seguente:

- e) abitazione concessa in uso gratuito, dal possessore, anche se non residente nel Comune di Moruzzo, ai suoi familiari, parenti fino al terzo grado e affini fino a secondo grado, a condizione che gli stessi vi abbiano stabilito la residenza. La detrazione di imposta per abitazione principale, spetterà ai contitolari in rapporto alla percentuale di possesso. In caso di utilizzo dell'unità immobiliare da parte di uno o più dei contitolari, la detrazione di imposta spetterà unicamente ai contitolari utilizzatori. In nessun caso la detrazione di imposta per ciascuna unità immobiliare potrà superare l'importo massimo stabilito;
-

ART. 6 – RIDUZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
2. Si intendono come tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1, lett. c) e d), della L. n. 457 del 5.8.78 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento Edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
3. L'inabitabilità o l'inagibilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. n. 15 del 4.1.68.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico comunale, ovvero mediante tecnici professionisti all'uopo incaricati.
5. La riduzione d'imposta viene applicata dalla data di redazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
7. Il Comune può altresì stabilire aliquota agevolata, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

ART. 7 – ESENZIONI

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lvo n. 504/1992, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.lvo. 504/1992 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale non utilizzatore.
2. bis. L'esenzione di cui al comma 2 è estesa anche agli enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.

E' stato inserito il comma 2 bis

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

ART. 8 – DENUNCE E COMUNICAZIONI

E' abolito l'obbligo della dichiarazione o della comunicazione di variazione.

Rimane l'obbligo di presentare la comunicazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti o situazioni per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D.Lgs. n. 463/1997.

-
1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione.
 2. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune.
 3. La dichiarazione comunque presentata utilizzando i modelli approvati dal Ministero delle Finanze ai sensi del D.lvo 504/1992 art. 10 comma 5 assolve all'obbligo di presentazione della comunicazione se resa nei termini della comunicazione stessa.
-

ART. 9 – VERSAMENTI.

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare.
4. I versamenti d'imposta possono essere effettuati solo tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi.

ART. 10 – DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI.

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da gravi calamità naturali.

ART. 11 – ACCERTAMENTI.

1. Sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati .

2. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.
3. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Si applica in quanto compatibile l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lvo n. 218/1997.

ART. 12-RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 504/1992 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

ART. 13 – RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

1. Nel caso in cui un'area perda il requisito dell'edificabilità di cui all'art. 2 primo comma, lett. b) del D.lvo 504/1992, è dovuto il rimborso dell'imposta comunale sugli immobili versata, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) il diritto al rimborso spetta a colui che sia titolare di un diritto reale sull'area al momento in cui diviene definitivamente esecutivo il vincolo di inedificabilità, limitatamente all'imposta versata, sulla base dell'articolo 5 comma 5 del D.lvo 504/1992, nel periodo di imposta in corso al momento della intervenuta definitiva inedificabilità e nei tre periodi precedenti;
 - b) il diritto al rimborso è escluso in ogni caso in cui il titolare del diritto reale abbia conservato, seppur temporaneamente, un diritto di edificare successivamente alla prima approvazione del vincolo;
 - c) il diritto al rimborso riguarda l'imposta versata, maggiorata degli interessi legali dalla data del versamento, e non si estende alle sanzioni, agli interessi o ogni altra somma dovuta dal contribuente per il mancato assolvimento agli obblighi tributari;
 - d) il diritto al rimborso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre anni dal momento in cui diviene definitiva l'apposizione del vincolo.

Il testo previgente era il seguente:

1. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. f) del D.lvo 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il rimborso compete per i tre anni precedenti la data di approvazione definitiva degli strumenti urbanistici relativi.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 3 comma 10, della L. n. 1150 del 17.08.1942 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale o attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.lvo 504/1992.
-

ART. 14 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lvo 546/1992.

ART. 14 BIS - SANZIONI

1. Per l'omissione o tardività del versamento dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in tema di sanzioni tributarie attualmente contenute dell'art. 13 del dlvo 471/1997.
2. L'omissione della comunicazione nei termini dell'art. 8 è punita con la sanzione non inferiore a € 103,00 né superiore a 516,00 euro a ciascuno dei soggetti obbligati.

ART. 14 TER - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E INCENTIVI PER IL PERSONALE .

1. In sede di approvazione del Bilancio di previsione la Giunta Comunale potrà stabilire la percentuale del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobili destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi, in relazione a quanto previsto dall'art. 11 che disciplina l'attività di accertamento.
2. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 446/97, la giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio tributi costituendo un apposito fondo tramite l'accantonamento di una percentuale delle riscossioni dell'ICI.

Articolo aggiunto

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.lvo 504/1992 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal periodo di imposta 2009.

Il testo previgente era il seguente:

1. Il presente regolamento entra in vigore dal periodo di imposta 2005. L'articolo 14 bis troverà applicazione per tutti i controlli successivi all'entrata in vigore del presente regolamento anche riguardanti i periodi di imposta precedenti.